

Relazione tecnica

Osservazioni al V.I.A. per la discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Monte della Grandine, Comune di Magliano Romano.

Note preliminari dell' Ing. Federico Lupi

Discariche e rifiuti - Normativa essenziale di riferimento:

- Direttiva 1999/31/CE;
- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n.36, Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), (PARTE IV) come modificato dal Dlgs 128/2010 e dal DLgs 205/2010;
- Legge regionale n.27 del 9 luglio 1998 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";
- Piano Regionale Rifiuti del Lazio: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 14. "Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti) di PGRL;
- DPCM 377/1988 e relative norme tecniche;
- L.R. 24/1998 e P.T.P.R. regionale adottato;
- PTP vigente;
- PRTA (piano regionale di tutela delle acque) d.g.r. n.266/2006;
- PRG vigente e documento preliminare PUGC adottato;

Il Testo Unico Ambientale demanda alla competenza regionale: *“l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti”* (art.196, co. 1) da realizzarsi nel quadro dei piani regionali di gestione dei rifiuti, i quali devono contenere (Art. 199 co. 3 lett. c,d):

“c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;”

Ai piani regionali spetta quindi (Art.196,co1, lett. o), *“la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare”.*

Nel vigente PGRL, il tema delle discariche e dei criteri di localizzazione è analizzato nei cap. 15 e 16 per quanto ai rifiuti urbani e nel cap. 26 per quelli speciali. Al cap. 26.1 si chiarisce che la procedura di localizzazione si attua attraverso la definizione dei seguenti fattori:

Fattori escludenti: sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo, e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali;

Fattori di attenzione progettuale: sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. Gli approfondimenti sono rimandati a cura dei soggetti competenti ex lege: le Province, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dell'art. 199, comma 3, lett. h del D.Lgs. 152/06.

Fattori preferenziali: sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche dovrebbero favorire la realizzazione degli impianti.

I criteri di localizzazione stabiliti dai suddetti fattori vengono aggruppati nella seguente maniera:

aspetti ambientali (fasce di rispetto, Parchi, Riserve, zone archeologiche, bellezze panoramiche e paesaggistiche, etc...);

aspetti idrogeologici e di difesa del suolo (aree destinate al contenimento delle piene, aree sondabili, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, etc...);

aspetti territoriali (aree con presenza di insediamenti, aree con presenza di edifici sensibili, etc...).

Il PGRL sempre al cap. 26 sottolinea che solo dopo un attento esame dei criteri di localizzazione sopra esposti si può arrivare a determinare se un sito è idoneo o meno alla localizzazione di una discarica di rifiuti speciali in un dato territorio.

Le osservazioni di seguito formulate al VIA in oggetto sono state redatte sulla base dell'esame della legge 36/2003 e del PGRL Cap. 15 e Cap. 26 (criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali) sulla base del combinato dei criteri generali di localizzazione riportati ai paragrafi 26.1,26.2,26.3 e 26.4 e dei criteri di localizzazione per tipologia di impianto 26.6 (le discariche).

Tutte le considerazioni e osservazioni che seguono sono predisposte in considerazione dell'enorme differenza d'impatto ambientale che potrebbe avere sul territorio l'esercizio di una

discarica di rifiuti speciali non pericolosi rispetto a una discarica di materiali inerti anche, e non solo, in considerazione dell'enorme differenza di produzione di percolato che ne deriva rispettivamente e in considerazione del fatto che la realizzazione e la messa in esercizio della discarica di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Magliano Romano non è mai menzionata nel PGRL.

Osservazioni preliminari sugli aspetti ambientali in relazione ai fattori escludenti (tab.26.2-1 pag.401 e tab.26.6-1-pag.409) e ai fattori di attenzione progettuale (tab.26.2-2 - pag.402-403 e tab.26.6-1-pag.409)

Per quanto attiene agli aspetti ambientali, in relazione ai fattori escludenti (PGRL tab.26.2.1-pag.401-402) si rileva:

1. Presenza di vincoli archeologici lineari (va_0710) e puntuali (m058_2832), riportate nelle tavole B (cartografia C1 allegata) e C (Cartografia C2 allegata) del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) a distanza minore di 1000 metri dal perimetro della proprietà della cava in oggetto;
2. Presenza di 43 segnalazioni di ritrovamenti archeologici a meno di 1000 metri dal sito in oggetto, sul totale delle 73 segnalazioni per il comune di Magliano riportate dalla Relazione Archeologica (allegato R1) del PUCG del Comune di Magliano (2012) e altri ritrovamenti e segnalazioni a distanza inferiore ai 1500 metri. Per quanto riguarda il sito di ubicazione della discarica, come si può evincere dalla planimetria delle preesistenze archeologiche (Cartografia C3 allegata), lo stesso è confinante con alcune preesistenze (in particolare le n. 40 e 47 aree di frammenti nelle cartografie allegate) e soprattutto confinante con unità topografica areale (n. 33 nelle cartografie allegate) di frammenti fittili dove si trova una vasta dispersione di materiale edilizio etrusco e romano, frammenti di anfore, ceramica comune romana, impasto arcaico e

buccherò (archivio SBAEM, pos. 6, Capena, 6, Magliano Romano prot. 138 dell'8 Gennaio 1994 scheda n.8).

L'interesse storico ed archeologico del territorio è ribadito anche con lettera del Ministero per i beni e le attività Culturali in merito all'esame della procedura di VAS per il PUGC Comunale;

Si allega relazione archeologica (R1) e la planimetrie delle preesistenze archeologiche (Cartografia C3 allegata), commissionata dal Comune di Magliano Romano e redatta dall'archeologo Fabrizio Vallelonga del 25/03/2013;

Le osservazioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti sono inquadrare come fattori escludenti nel PGRL e quindi il sito individuato per la discarica, contrasta con i criteri di localizzazione del PGRL.

3. Prossimità della area con il Parco Regionale del Veio (1,2 KM) e con il Parco Regionale del Treja. Si fa notare che oltre alla vicinanza con i Parchi summenzionati attorno all'area dove si è ipotizzata la realizzazione della discarica si sviluppa gran parte del territorio di confine del Parco del Veio (Sud e Ovest) e il territorio di confine del Parco del Treja (Nord). Inoltre gran parte del territorio è ricompreso nelle aree contigue del Parco di Veio e l'area di discarica è confinante con le aree contigue del Parco stesso; a tal proposito si evidenzia che circa il 25 % del territorio è ricompreso all'interno del perimetro del parco di Veio, il 43% è classificato come area contigua al Parco, inoltre il territorio comunale ricade all'interno del perimetro della Valle del Treja ed inoltre esistono proprio a poca distanza dal sito dove è situata la discarica corsi d'acqua vincolati e aree boscate (confinanti con il

perimetro della discarica), complessivamente oltre il 75 % del territorio comunale è assoggettato a qualche tipo di vincolo.

Per i dati sopra riportati consultare le cartografie C4 e C5

4. A circa 800 metri di distanza (cartografia C5 allegata) dall'area di localizzazione della discarica si trova una vasta area che ricomprende gran parte del territorio comunale sottoposta come bene d'insieme a vincolo paesaggistico ai sensi del PTP vigente e dell'art.8 del PTPR regionale (beni paesaggistici art. 134 co. 1 lett. a del Codice dei Beni Culturali 42/04), il vincolo apposto con DGR del 1985 è il vincolo della valle del Treja (cd058_129a).

Le osservazioni di cui ai punti 3 e 4 sopraesposti vanno valutate complessivamente nel senso che la presenza congiunta dei 2 Parchi Regionali con le relative aree di contiguità e la presenza del vincolo paesaggistico come bene d'insieme della valle del Treja rafforza la vincolistica del territorio e la localizzazione in tale contesto di grande pregio ambientale della discarica è senza dubbio elemento distonante e di impatto ambientale non sostenibile per il territorio.

Infatti come disciplinato dal PGRL l'applicazione dei vincoli summenzionati, in fase di localizzazione della discarica, si attiva prendendo in esame se la compatibilità delle esigenze gestionali dell'impianto e l'impatto complessivo dello stesso non entri in conflitto con la possibilità di piena fruizione delle aree dei Parchi e con la fruizione delle aree di elevato valore estetico e del godimento dei punti panoramici da cui ammirare le bellezze naturali del territorio. Tale accortezza progettuale

nella localizzazione della discarica non è stata presa in alcun modo in esame da parte della società proponente IDEA 4 srl ed è opinione dello scrivente e credo condivisibile da chiunque che la localizzazione della discarica in tale contesto risulti incompatibile non solo con la fruizione delle aree ma soprattutto con lo sviluppo economico futuro del territorio in tale contesto che è e sarà volto a promuovere il turismo e un modello di sviluppo rispettoso e compatibile dell'ambiente mediante il miglioramento logistico ed infrastrutturale della fruibilità dei parchi e delle relative aree prossime agli stessi. Per tali motivazioni la scelta del sito per la realizzazione della discarica è errata e la Via per la discarica di rifiuti speciali non pericolosi sita in località Monte della Grandine da parte della società IDEA 4 srl va rigettata.

5. Confinante con l'area vi sono dei boschi così individuati nel PTPR regionale adottato (cartografia C1 allegata);
6. L'area di discarica ricade all'interno della Tavola A del PTPR regionale – Sistemi ed ambiti di paesaggio – all'interno dell'ambito del paesaggio naturale di continuità normato genericamente dagli art.li 16,17,18,19,20 e nello specifico dall'art.23 (cartografia allegata C6).

Per i sistemi ed ambiti di paesaggio il PTPR disciplina gli obiettivi di tutela e gli usi compatibili del territorio elencando le attività di trasformazione dello stesso consentite e quelle vietate, inoltre vengono definite disposizioni per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio e gli indirizzi per la

salvaguardia delle componenti naturali, geomorfologiche ed architettoniche; in pratica le norme relative ai sistemi e agli ambiti di paesaggio costituiscono importante criterio di indirizzo per lo sviluppo futuro del territorio regionale.

Si riporta di seguito l'estratto dell'art. 23 (paesaggio naturale di continuità):

art. 23
(paesaggio naturale continuità)

1. Il Paesaggio naturale di continuità è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere collocati all'interno o in adiacenza dei paesaggi naturali e costituire irrinunciabile area di protezione; in altri casi tali paesaggi sono inseriti all'interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione costituendone elemento di pregio naturalistico da salvaguardare.
2. La tutela per tali territori è volta alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari. Nel caso di continuità con il paesaggio naturale l'obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea subordinata, la conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.
3. In ambiente urbano la tutela è volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano. In tali territori si possono prevedere interventi di recupero dei valori naturalistici del paesaggio.
4. Subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico tali aree possono essere realizzati infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni specifiche contenute nella tabella B.

E la relativa Tabella B – Paesaggio naturale di continuità – Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela nella parte relativa alle discariche:

4.8	Discariche	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non compatibile Sono consentite le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso turistico sportivo e culturale	Salvaguardia e fruizione dei paesaggi contigui
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. <small>Sono consentiti ampliamenti previo STD che</small>

Dall'esame dell'art.23 del PTPR regionale si evince l'alto valore di naturalità di tale ambito del paesaggio come prescritto nel comma 1 e 2 e gli obiettivi di tutela che sono esclusivamente di valorizzazione e recupero dei valori naturalistici del paesaggio e la realizzazione di infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la fruizione del bene e delle aree di interesse naturalistico. Ovviamente dai contenuti dell'esposti dall'art. 23 non poteva che scaturire la tabella sopra riportata che prevede per le discariche la generica dicitura di "eliminazione anche con ricollocazione" con impossibilità di recupero e ampliamento della discarica e il divieto assoluto di nuova realizzazione.

Anche questo è un elemento di assoluto contrasto con la realizzazione della discarica da parte della società IDEA 4srl.

Osservazioni preliminari sugli aspetti idrogeologici e di difesa del suolo in relazione ai fattori escludenti (tab.26.3-1 pag.404 e tab.26.6-1-pag.409) e ai fattori di attenzione progettuale (tab.26.3-2 - pag.404-405 e tab.26.6-1-pag.409)

1. In merito agli aspetti idrogeologici e di difesa del suolo per quanto riguarda i **fattori di localizzazione escludenti** come i siti in *fascia di rispetto dei punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile e le aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 metri tra il livello di massima escursione della falda ed il piano di posa della discarica* e per quanto riguarda i **fattori di localizzazione di attenzione progettuale** quali *la possibilità di interferenza dell'attività di discarica con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee* va osservato quanto segue:

a. L'area di discarica si trova a poca distanza da due fossi vincolati ai sensi del R.D. 17/2/1910 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1910) - Testo Unico dei corsi d'acqua pubblici) i 2 fossi come si evince dalla cartografia allegata sono il fosso dell'Alborataccia a ovest della discarica (circa 700 metri) che interessa idrologicamente e idrogeologicamente i territori comunali di Magliano Romano, Morlupo e Rignano Flaminio e il fosso di Valle Nocchia a est della discarica (circa 950 metri) che interessa idrologicamente e idrogeologicamente i territori comunali di Magliano Romano e Rignano Flaminio. Entrambe i fossi confluiscono nel fosso della Mola o Tossena vincolato ai sensi del D.P.R. 18/12/1957 di grande importanza idrologica ed idrogeologica che risulta essere un importante affluente del fiume Treja. In questo contesto idrologico ed idrogeologico si trovano numerosi punti di captazione (pozzi) dei comuni di Magliano Romano e di Rignano Flaminio e alcune sorgenti naturali proprio in prossimità dell'area di discarica. (Vedi cartografia allegata C5)

Inoltre è presente a confine dell'area a discarica il fosso di Monte Pizio che seppur non sia vincolato ai sensi del P.T.P.R. adottato risulta essere un affluente del fosso dell'Alborataccia.

In merito alle risorse idriche presenti in tale contesto alcune delle quali riportate nella Carta della vulnerabilità relativa al P.R.T.A. (Cartografia allegata C7) e nella generica cartografia delle risorse idriche comunali allegata (C8):

- Presenza del pozzo comunale attivo denominato "Cristello" dal quale si emunge acqua potabile e sito a ovest della discarica

lungo via di Monte Lungo a distanza di circa 550 metri dal confine esterno della discarica;

- Presenza della sorgente denominata “Attici” anch’essa attiva e dalla quale si capta acqua potabile per i residenti di Magliano Romano; la sorgente è sita a sud dell’area discarica a distanza di circa 1500 metri;
- Presenza di pozzi privati regolarmente autorizzati dalla provincia di Roma e siti a circa 500 metri dal confine esterno della discarica;
- Presenza della sorgente naturale di Monte Pizio di acqua frizzante naturale che alimenta il fosso di Monte Pizio;
- Presenza della sorgente naturale di Pierta di acqua naturale potabile ad ovest dell’area discarica a circa 480;
- Presenza di numerosi pozzi comunali di Rignano Flaminio a nord dell’area di discarica a distanza varia dai 2 ai 3,5 km che captano la quasi totalità delle risorse idriche potabili di Rignano Flaminio;

La realizzazione della discarica in tale contesto è di grande impatto e potenzialmente disastrosa per la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee, infatti dalla falda acquifera attingono acqua potabile ben 2 comuni per il soddisfacimento delle esigenze di vita dei propri cittadini . Inoltre le operazioni di stoccaggio e smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali potrebbero per cause accidentali, interferire con la qualità delle risorse idriche superficiali e di falda compromettendo ulteriormente il bacino già di per sé “sensibile” e con qualità appena “sufficiente” (vedi il P.R.T.A.

che inserisce l'acquifero di riferimento come area a specifica tutela area sensibile - cartografia allegata C9 – con classe di qualità del bacino sufficiente - cartografia allegata C10 - e vulnerabilità media - cartografia allegata C7- .

Inoltre la potenziale compromissione della qualità delle acque di falda e superficiali andrebbe a compromettere anche l'ambiente del parco della Valle del Treja e dello stesso fiume Treja cui tutti i fossi summenzionati confluiscono.

- b. Vanno comunque presi in esame ulteriori e delicati punti della proposta di VIA e in particolar modo quelli inerenti la caratterizzazione idrogeologica dell'area di scarica per quanto riguarda anche la determinazione del livello di massima escursione della falda acquifera da parte della proponente società IDEA 4 srl per il tramite dei progettisti incaricati (si veda la relazione geologica).

Prima di procedere all'analisi della progettazione e della relazione geologica vanno precisati i motivi della delicatezza del punto in questione, infatti un'errata e/o superficiale caratterizzazione dei parametri di permeabilità dei terreni e dei livelli di massima escursione della falda acquifera potrebbero portare interferenza con l'ambiente esterno e alla compromissione e all'inquinamento di tutto il contesto descritto in altri punti della relazione con danni all'ecosistema esistente in tutti gli aspetti e soprattutto alla compromissione della falda acquifera precedentemente descritta e di vitale importanza per 2 Comuni (Rignano Flaminio e Magliano Romano) :

- Ribadendo che la presenza di tali punti di utilizzo delle risorse idriche fanno riferimento ad un'unica falda acquifera (acquifero vulcanico geologicamente sito nel complesso delle piroclastiti, complesso delle tufiti (carta geolitologica del piano di tutela delle acque) e che con la presenza delle sorgenti sopradescritte fa ipotizzare che la falda sia affiorante in superficie) e ad un unico contesto idrogeologico costituito da piroclastiti altamente e/o mediamente permeabili. L'alta e/o media permeabilità del complesso geologico dove si vuole ubicare la discarica è facilmente deducibile dal fatto che nell'area fino a poco tempo fa era presente una cava di blocchetti di tufo (notoriamente pietra da altamente permeabile a mediamente permeabile e generalmente caratterizzata da due tipi di permeabilità quella per porosità e quella di fratturazione).

Le isopieze per l'area in questione riportate nella carta idrogeologica del P.R.T.A. (cartografia allegata C11) riportano una quota media della falda pari a 220 metri s.l.m. facendo ipotizzare livelli di massima escursione superiori ai 220 m.s.l.m..

La società IDEA 4 s.r.l. nell'approfondire l'aspetto della caratterizzazione idrogeologica del terreno nei parametri oltre che della permeabilità soprattutto della determinazione del massimo livello di escursione della falda, estrapola i dati maggiormente favorevoli alla realizzazione della discarica non caratterizzando in maniera omogenea tutto il sito e non dicendo nulla in merito al livello di massima escursione della falda che rappresenta una rilevante carenza documentale nella progettazione.

Proprio questo aspetto è da approfondire e non consentirebbe il rilascio del parere positivo al VIA (salvo gli altri contrasti già elencati nella presente relazione con il PGRL che la rendono irrealizzabile) senza ulteriori studi ed approfondimenti eseguiti in un lasso di tempo molto maggiore rispetto la tempistica di 1 giorno utilizzata per la redazione del rilievo freaticometrico, senza che a monitorare lo studio sia l'IRSA e l'ARPA e non una società privata e soprattutto non in una sola giornata di osservazioni ma in un lasso di tempo molto maggiore da consentire la raccolta di numerose osservazioni tali da rappresentare un campione statistico credibile ed omogeneo al fine di procedere ad una corretta e sicura previsione statistica del livello massimo di falda con un T.R. di almeno 200 anni al fine di scongiurare ogni possibile interferenza dell'eventuale attività di discarica con l'ambiente esterno e con le falde acquifere e al fine di scongiurare irreversibili danni ambientali.

Precisando meglio ed esaminando la relazione geologica allegata al VIA si riportano fedelmente alcuni passi e le relative osservazioni dello scrivente riportate in grassetto:

- *“..L'idrogeologia della zona è stata dedotta da studi effettuati direttamente in situ, in particolare utilizzando i dati rilevati sui piezometri realizzati nel 2007 e nel 2011..(Cfr. allegato 1).Dal punto di vista idrogeologico è stata ricostruita la carta idrogeologica di dettaglio rappresentata in Fig. 7.”, inoltre “...Dal punto di vista idrogeologico, è stata evidenziata una sola falda a carattere confinato con quote assolute comprese tra 206,06 (PZ5) e 214,53 (PZ4) mlsm, la falda*

intercettata nel piazzometro superficiale SD6 (ad oggi non più esistente) ha molto probabilmente carattere limitato a livello locale e andamento stagionale legato alle precipitazioni meteoriche.”

Osservazione di criticità: in merito a questo aspetto i dati rilevati sui piezometri (PZ2, PZ3, PZ1, PZ5, PZ5 e SD6) sono quelli rilevati come si evince dal citato allegato 1 nella campagna di indagini eseguite da uno studio privato nel Maggio 2011 e non si citano mai nell'allegato l'eventuale studio eseguito nel 2007, inoltre dalla tabella riportante il rilievo freaticometrico eseguito in una sola giornata (1 solo campione di osservazioni) per il piezometro SD6 si riporta un livello di falda pari a 221,92 inizialmente intercetta a -7 m dal piano di campagna di poco superiore ai -2 metri previsti dal fattore escludente di PGRL. Nulla si dice inoltre sui livelli di massima escursione della falda nella progettazione e nella relazione geologica, ed è scientificamente scorretto determinare la carta idrogeologica di dettaglio interpolando statisticamente una solo campione di osservazione, infatti un tale modo di procedere determina una possibilità di errore nella determinazione dei livelli medi di falda e dei livelli di massima escursione della falda (mai determinati dall'IDEA 4 srl) enorme e non

accettabile anche e soprattutto in virtù della delicatezza del tema.

E' inaccettabile vista la delicatezza del punto in questione e nell'ottica del rispetto del fattore escludente (siti in fascia di rispetto dei punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile e le aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 metri tra il livello di massima escursione della falda ed il piano di posa della discarica) la genericità e la leggerezza dell'interpretazione del dato sul Piezometro superficiale SD6 di cui si scrive: *"..la falda intercettata sul piezometro SD6 (ad oggi non più esistente) ha molto probabilmente carattere limitato a livello locale e andamento stagionale legato alle precipitazioni meteoriche..."*.

Il timore dello scrivente è che invece la falda nel punto di ubicazione del piezometro denominato SD6 abbia mediamente il livello riscontrato nella giornata in cui è stato eseguito il rilievo e che nei momenti di massima escursione della falda e/o in caso di eventi meteorici prolungati e intensi con TR mediamente elevati possa oltrepassare il piano di posa della discarica producendo effetti devastanti per la falda stessa e per tutto l'ambiente esterno. Tale timore è giustificato inoltre dalla presenza di sorgenti affioranti in superficie (Attici e Monte Pizio) nei confini della

discarica che fanno presumere dei livelli di falda molto superficiali in linea con i valori medi esplicitati nelle isopieze della Carta idrogeologica del P.R.T.A. che riporta un valore medio pari a 220 m.s.l.m. facendo ipotizzare escursioni massime molto superiori che interferirebbero con la discarica.

Al fine di procedere correttamente e così determinare con un determinato fattore di sicurezza (Tr) e a livello statistico il livello di massima escursione della falda si dovranno raccogliere ulteriori numerose osservazioni del livello freaticometrico al di sotto del piano di posa della discarica; inoltre la raccolta di dati dovrà essere commissionata e/o monitorata, vista la delicatezza della tematica, dall'ARPA organo istituzionale di garanzia e non lasciata ad una società privata scelta dalla società proponente. Tale aspetto comporta la sospensione della valutazione del VIA in attesa di procedere ad una campagna di monitoraggio freaticometrica e di opportuna raccolta di campioni di osservazioni per la sicura determinazione del massimo livello di escursione di falda.

Osservazioni preliminari sugli aspetti territoriali in relazione ai fattori escludenti (tab.26.4.1-pag.406 e tab.26.6-1-pag.409) e ai fattori di attenzione progettuale (tab.26.4.2 - pag.406-407 e tab.26.6-1-pag.409)

Per quanto attiene agli aspetti territoriali, si cita nel PGRL che la localizzazione degli impianti di discarica deve avere una distanza minima da edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi e aree di espansione residenziale e la distanza da funzioni sensibili non deve essere inferiore a 1500 metri in merito si rileva quanto segue:

1. Presenza di 3 centri scolastici esistenti nel Comune a meno di 1000 metri dal perimetro della proprietà della cava in oggetto (Cartografia allegata C12 - Scuola elementare e media 880 metri, scuola materna 920 metri e asilo nido comunale 950 metri -)
2. Presenza di 16 edifici di servizio pubblico nel raggio di 1500 metri tra i quali anche la palestra comunale 900 metri, giardini pubblici comunali 980 metri e l'area cimiteriale 1230 (Cartografia allegata C12);
3. In modo più ampio va inoltre osservato che il PGRL detta una fascia di rispetto prescrittiva per quanto riguarda le funzioni sensibili pari a 1500 metri; in tale ottica va rilevato che all'interno del raggio di 1500 metri dal confine esterno dell'area a discarica sono ubicate oltre agli edifici sensibili di cui sopra, l'intero edificato urbano di tutto il comune di Magliano Romano che senza dubbio si può assimilare complessivamente a un sito con funzioni sensibili (Cartografia allegata C12). Infatti all'interno di tutto l'edificato che consta di circa 654 edifici e 1500 abitanti sono presenti

costantemente neonati, disabili, anziani categorie di esseri umani notoriamente con bisogno costante di cure;

Inoltre si rilevano ulteriori contrasti con il PGRL vigente:

4. Assenza di distanze idonee da centri urbani (1000m) e case sparse (500m). Da analisi realizzata mediante cartografia georiferita, risultano 4 edifici (2 agricoli, 2 residenziali) a distanza minore di 500 metri dal perimetro della proprietà dell'intervento, e 340 a distanza minore di 1000 metri, che rappresentano il 53% del totale delle consistenze edilizie comunali. Nello specifico il centro urbano del comune di Magliano Romano dista mediamente nei punti di minor distanza con la discarica in progetto circa 600-700 metri e quindi la localizzazione della discarica è in contrasto con le distanze minime previste dal PGRL (Cartografia allegata C12);

Edifici per uso e distanza da M.te Grandine

distanza da Mte Grandine	Edifici Residenziali	Servizi privati	Edifici Commerciali	Servizi o pubblici	Agricolo	non in uso	Totale complessivo
minore di 500 m.	2				2		4
minore di 1000 m.	282	15	2	12	26	3	340
maggiore di 1000 m.	203	12	3	16	72	4	310
Totale	487	27	5	28	100	7	654

In merito a tale fattore di attenzione progettuale va precisato quanto segue:

Il legislatore dettando i criteri base per l'individuazione, da parte delle province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, detta una precisa seppur minima prescrizione in merito alle distanze che tali impianti debbono avere dai centri abitati al fine di salvaguardare la popolazione contenendo i disagi percepiti dalla stessa.

Tale distanza è prevista in minimo 1000 metri per i centri abitati e 500 metri per le case sparse. Nel descrivere il grado di vincolo nella tab. 26.4-2 così si scrive: *"...Le distanze richieste non devono essere inferiori a 1000 m. In presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 500 metri...."*

Dalla lettura è evidente che l'attenzione progettuale deve esplicarsi nella scelta di siti con distanze superiori a 1000 metri e non nell'accuratezza del progetto seppur localizzato a distanza inferiore ai 1000 metri; infatti se così non fosse paradossalmente si potrebbero avere localizzazioni di impianti di gestione di rifiuti speciali anche a confine con i centri abitati se "attentamente progettati".

Quindi è errato e superficiale quello che sostiene la società IDEA 4 srl cioè che *"il sito abitato più vicino è il Comune di Magliano Romano che dista circa 800 metri... il fattore di attenzione è stato già valutato e considerato nell'attuale autorizzazione..."*. Tale affermazione è del tutto superficiale in quanto l'autorizzazione attuale deriva da autorizzazioni antecedenti la vigenza dell'attuale PGRL in cui si parla di questa fascia di rispetto e l'autorizzazione

citata dall'IDEA 4 srl è per discarica ad inerti che ha notoriamente un impatto ambientale di gran lunga inferiore ad una discarica per rifiuti speciali e semmai si sarebbe dovuto riconsiderare e rivalutare tale fattore.

La mancanza di tale requisito di distanza minima dal centro abitato rende la localizzazione del sito di discarica effettuata dalla società IDEA 4 srl in contrasto con il PGRL.

5. Assenza di distanze idonee dalle aree d'espansione residenziale del PRG vigente (circa 800 metri) e di quelle previste dal Documento Preliminare d'indirizzo del nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (tab.26.4.1-pag.406 fattore escludente), adottato dal Consiglio Comunale di Magliano Romano con Deliberazione n.13 del 30 agosto 2012 (Cartografia allegata C13), e attualmente in fase di scoping della procedura di VAS. L'intera previsione della zone C1, C2 F3 ricadrebbe a distanza minore di 1000 metri (550 metri nel punto di minor distanza) dal perimetro della proprietà dell'intervento, rendendo il piano adottato non più attuabile (Cartografia allegata C13).

Cod	Zone	1- aree a distanz a < 1000 m (ha)	2- totale della zona in PUC G (ha)	Incidenz a su totale zona (%)
C.1	Espansione mista estensiva	3,7	3,7	100,0

C.2	Espansione residenziale estensiva	15,79	15,79	100,0
C.2	Espansione residenziale estensiva /Area a alberata	4,14	4,14	100,0
C.3	Verde privato	10,56	13,42	78,7
D.1	Artigianato, piccola industria e assimilabili	0,33	2,07	15,9
F.3	Attrezzature e servizi pubblici	1,51	2,11	71,6

In merito a tale fattore va chiarito che il PGRL prevede genericamente che l'assenza di idonee distanze (1500 metri) dalle aree di espansione residenziale sia un fattore escludente; nel caso specifico il contrasto della localizzazione prevista della discarica per rifiuti speciali non pericolosi con il PGRL è tale da precludere ogni possibilità di sviluppo urbanistico futuro per il territorio del comune di Magliano Romano. Infatti come si può vedere dalle cartografie allegate (C13) nel raggio di 1500 metri dal confine esterno della discarica si trova non solo tutto il perimetro urbano esistente ma tutti i territorio contermini al perimetro urbano rendendo impossibile ogni pianificazione urbanistica futura che notoriamente si esplica intorno alle aree della perimetrazione urbana esistente, infatti come riportato all'art. 46 del PTPG della provincia di Roma *"...in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, generali o di adeguamento al PTPG i Comuni organizzano le previsioni insediative indirizzando la loro crescita residenziale verso il modello accentrato, con il consolidamento dell'impianto urbano nucleare attorno ai servizi e agli spazi pubblici centrali, tutelando le discontinuità ambientali di cornice e riaggregando gli insediamenti più periferici."* Inoltre il PUGC adottato nel 2012 dal consiglio comunale di Magliano

Romano aveva previsto l'espansione e lo sviluppo futuro del comune proprio verso l'area Monte della Grandine essendo l'unica idonea a recepire anche le prescrizioni del PTPG sopra riportate per lo sviluppo del territorio.

Il fatto che il PUGC sia in esame con procedura di VAS alla Regione Lazio rende ancor più incompatibile la realizzazione della discarica da parte della società IDEA 4 srl.

6. Presenza di aree agricole di pregio identificate nella tavola A del PTPR del Lazio e presenza di aziende agricole BIO in riferimento alla Legge 36/2003 che prevede di analizzare l'accettabilità della discarica in relazione alla presenza di aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2092/91 e al PGRL alla Tab.26.6-1 pagina 410 che prevede come fattore escludente la presenza di aree di elevato pregio agricolo;

Come si può verificare dalla cartografia allegata, l'area di discarica confina con aree classificate nel PTPR come agricole di valore.

Proprio in queste aree confinanti sono presenti aziende agricole che producono con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2092/91/CE e s.m.i..

Tale contesto di *notevole pregio agricolo* in cui operano tali aziende che rappresentano una delle poche innovative e moderne attività produttive nel comune di Magliano Romano e che operano in tali modalità da oltre 20 anni non è stato preso in alcun modo in esame nella progettazione proposta dall'IDEA 4 srl; la discarica in tale contesto si configura come

inaccettabile nell'impatto per le aziende e per la vocazione agricola complessiva del territorio di Magliano Romano, quindi scattando il vincolo del fattore escludente del PGRL la proposta di realizzazione di discarica da parte della società IDEA 4 srl va rigettata;

Magliano Romano

Ing. Federico Lupi

Si allegano le varie cartografie citate nella relazione:

C1: estratto PTPR tavola B

C2: estratto PTPR tavola C

C3: estratto cartografia preesistenze archeologiche allegato della relazione archeologica preliminare

C4: estratto del Piano d'assetto del Parco di Veio – aree contigue -

C5: estratto PTPR tavola B – Parchi di Veio e Treja -

C6: estratto PTPR tavola A – sistemi ed ambiti di paesaggio -

C7: estratto carta della vulnerabilità del P.R.T.A.

C8: estratto cartografia generica delle risorse idriche comunali

C9: estratto carta della tutela del P.R.T.A.

C10: estratto carta dello stato della qualità del P.R.T.A. e obiettivi di qualità

C11: estratto carta idrogeologica del P.R.T.A.

C12: estratto CTR con distanze progressive 500,1000,1500 dall'area discarica – edifici sensibili -

C13: estratto planimetria documento preliminare PUGC adottato

Si allega relazione archeologica preliminare R1